

BGE 25 I 523

Bundesgericht (BGE), 1899-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_25_I_523

FR: ATF 25 I 523

IT: DTF 25 I 523

Volltext

522 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- "I)ütfliel) fein." ~rt. 92 Biff. 4 u. 5 b~
~unbeßgefe~eß l)ätten in biefem ~alle analoge ~muenbung ou finben. TI. :Die fantonalc
~ufftd)tßbel}ßrbe IUieß bie ~efd)IUerbe enn 11. ~uguit 1899 aß unbegriinbet ab. ~ie
~emfung aur Biff. 4 unb 5 beß &r1. 92 eiL, fül}rt fie auß, jet unautreffenb, ba eine
aUßbel}nenbe 3nter:prt'fatton im @inne ber ~efcfJwerbe nad) bem 3nl}aUe biefer Biffem
nicfJt angele. ~ucfJ 3iff. 3 fei nid)t anlUcnbbar; benn felbft IUenn man bie oS;)unbe~uel)t
aß ~et'Uf auffaHe, fo fel fie eß \)orliegenben ~aUeß bei biefem befeleibenen Umfange
ntel)t, fonbem blouer ~ebenerIUerb. SDer ~elUeieß ber be~ ruffßmiif3igen '!{ußübung fci
niel)t erbrael)t. III. ~Ieifel)mamt refuniede gegen biefen ~ntfd)eib innert nü~~ lid)er ~rift an
baß ~unbeßgerid)t. ~r gibt au, baS er frül}er bie oS;)unbeaud)t aß ~ebenbefd)üiftigung
betrieben l)abe; infolge mer. lufteß feiner el)emaHgen ~nfteUung fei fie aber feitl)er unb
3IUat" bereitß \)01' bem q3fiinbungß\loU3ug feine berufßmiif3ige ~rlUerbß. tl)üitigfeit
gelUorben. 31)1' befd)eibener Umfang l:pred)e gerabe für ~elaffung ber ge:pfiinbeten
Dbieffe aß .R:om:petenaftüefe. SDie 6el)ulbbeirei&ungß" unb .R:onfurßfammer aiel)t i n
~rlUiguug: SDer ~t't. 92 beß ~unbeßgefe~eß nennt unter ben bafelbft auf:: 9C3iil}ten
.R:om:peten3ftiiden bie oS;)unbe nid)t. ~nberfeitß fann biefer ~t'tifeI, IUeH finguliireß
lJted)t entl)artenb, ntcfJt in ber \lom lJte:: furrenten beantragten 5lleif e außbel)nenb
nter:pretiert roerben. 6:peaieU liif3t fiel) ber l,)orliegenbe ~aU nid)t unter bie Biffer 4 beß
~rt. 92 fubfumieren, IUeld)e anbere ~terarten betrifft. Bum l,)oru~erein unrid)tig tft eß
ferner f bie ge:pfiinbeten oS;)unbe a{~ ,~al)t'ungßmttel" im 6lnne ber Biffer 5 au
oeaeiel)nen. ~nbIid)t tft aud) Biffer 3 nid)t aUl, lenb'6ar. SDenn IUie baß \$unbeßgerid)t
f~on IUieberl)olt (\)gL a. ~. ~ntfd)etbung l. 6. ~ranf, ~b. XXII, ~r. 121, unb~ntf1;eib l. 6.
~e~manl1 \lom l. ~:pril 1899)* erflärte, rönnen ~iere nid)t a{\$ „5llerfaeuge" ober
„@eriitfd)aftenli im 6tl1ne genannter Biffer angejel)en werben. SDemnad) l)at bie
~el)ulb&etreibungß" unb .R:onfurßfammer erfannt: SDer lJtefmi3 roirb abgelUiefen. *
Siehe oben, No 49, S. 291 fT. und Konkurskammer. N° 106. 106. Sentenza dei 20 ottobre
1899 nella causa Credito ticinese. 523 Esecuzione contro un debitore iscritto al registro di
commercio. Art. 39 E. F. 1 0 La Banea Credito Tieinese si vanta ereditrice verso eerto
Severino Antonini della somma complessiva di fr. 5300. Per ottenere il pagamento essa
proeedeva in via eseeutiva ed otteneva il pignoramento di diversi beni, di cui venne in-
del'ta la :~ndita nei giorni 14 giugno, pegli stabili, e 26 aprile pel mobili. DeI ehe informato
il signor Primavesi Pietro di Lugano, altro creditore deU' Antonini, faeeva opposizione aHa
vendita, fondandosi sul fatto ehe il debitore essendo inserito al Registro di eommereio,
quale membro deUa Ditta Fratelli Antonini fu Salvatore, non pot eva essere eseusso se non
via di fallimento. Rispose Ia banea ereditrice obbiettando: ehe il ricorso era tardivo, Ia
procedura in via di pignoramento non essendo stata impugnata entro il termint\ utile dell'art.
17 della Legge federale ; ehe il eredito Primavesi non era deI resto provato e non dava in
ogni easo altro diritto all'oppo- nente, ehe di ehiedere la partecipazione al pignoramento in

base agli art. 110 e seg. della Legge fed.; che ammesso anche il fatto dell'iscrizione del debitore al Registro di Commercio, non ne risultava che l'esecuzione dovesse sospendersi, la procedura di fallimento non essendo obbligatoria ed essendo libero a ciascuno di procedere come meglio gli aggradeva che il debito, di cui la Banca domandava il pagamento, e un debito personale e non un debito della Ditta; che il Cod. ÜbbI. distingue il patrimonio sociale da quello particolare (art. 568) ed accorda all'ereditore sociale il diritto di attenersi al patrimonio particolare di un socio, solo in quanto rimane insoddisfatto dalla liquidazione del patrimonio sociale; che il creditore sociale non ha nessun privilegio di fronte ai ereditori particolari e deve perciò riconsistere la posizione privilegiata acquistata con un pignoramento anteriore; che non è contestato che i beni oppignorati all'ereditore siano di pertinenza particolare; che non ha mai esistito una società in nome collettivo Fratelli Antonini; che se avesse anche esistito, sarebbe stata sciolta per la morte di uno dei soci, avvenuta anteriormente alla contrattazione del debito in questione; che la Banca creditrice non avrebbe mai potuto domandare il fallimento di una Ditta e alla quale non ha mai contratto un debito, né ereditato, ma avrebbe potuto domandare solamente la liquidazione della società, a norma dell'art. 574 del C.O., qualora nell'esecuzione intentata contro uno dei soci fosse rimasta impagata. Il ricorso essere dunque infondato. 20 Tanto l'autorità cantonale inferiore, quanto quella superiore di vigilanza ammisero l'opposizione Primavesi; l'Autorità superiore per i motivi seguenti: Quantunque non sia da negliersi l'opinione espressa dalla prima istanza, che trattandosi di disposizioni d'ordine pubblico non sia applicabile il termine di 10 giorni dell'art. 17, la relativa violazione potendosi considerare come un caso di denegata giustizia, pure nella questione presente non è necessario di occuparsene, il signor Primavesi non potendo aver avuto cognizione del pignoramento prima della pubblicazione del bando sul foglio ufficiale del 21 aprile, ed il suo ricorso in data 2 maggio essendo stato quindi insinuato in termine utile. Quanto al merito, è manifesto che contro una persona iscritta al registro di commercio, anche quale socio di una società in nome collettivo, l'esecuzione non può proseguirsi che in via di fallimento. L'art. 33, N° 2, è più che categorico in proposito. Il disposto dell'art. 574 del C.O. non ha nulla a che fare in materia. L'esecuzione dovrà bensì aver luogo sopra i beni personali del debitore, prima che sulla sua quota nella società, ma ciò non toglie che debba proseguirsi in via di fallimento. Questa via fu prescritta nell'interesse dei terzi e per assicurare anche ai ereditori più lontani una parità di diritto coi creditori primi procedenti, e questo fine sarebbe completamente deluso se i ereditori personali del socio potessero con un pignoramento, ignorato dai ereditori della Ditta, impadronirsi in tutto o in parte dei beni personali del socio. 30 Contro questo giudizio la Banca creditrice ricorre attualmente al Tribunale federale, insistendo nelle obiezioni da una Konkurskammer. No 106. 525 lei presentate davanti le istanze cantonali, specialmente in quella di tardività. del ricorso Primavesi e domandando in . . . , VIa principale, l'annullazione della sentenza dell'Autorità superiore di vigilanza ed il mantenimento dei pignoramenti eseguiti; in via subordinata, la sospensione degli atti esecutivi colla riserva per il Credito Ticinese di far valere nella procedura di fallimento i diritti acquisiti col pignoramento. 4° La parte Primavesi conchiude invece domandando la reiezione del ricorso. In diritto: 1° Il fatto dell'iscrizione del debitore Antonini al registro di commercio, quantunque non accertato espressamente né dall'una né dall'altra istanza cantonale, pure deve ritenersi per vero, non avendolo il ricorrente contestato nel suo ricorso e l'esistenza di una Ditta Fratelli Antonini essendo dimostrata anche dalla lettera 11 luglio del Presidente del Tribunale di Lugano, che comunica al Tribunale di Appello l'apertura del

fallimento sulla Ditta stessa. E dunque da ritenersi che all'epoca in cui venne iniziata l'esecuzione della banca l'icorrente, il debitore continuava a figurare al registro di commercio quale socio di una società in nome collettivo e questo fatto è decisivo di fronte al disposto dell'art. 31 della Legge federale. Né è esatto di sostenere, come fa il ricorrente, che la società sia stata scelta necessariamente fin dal 1891 per la morte di un socio, l'art. 575 del Cod. Obbl. dando forza alle società in nome collettivo di prolungare la loro esistenza anche malgrado il recesso di uno o più soci, e l'oghmento dovendo del resto essere susseguito dalla liquidazione della società, in base all'art. 580. L'esecuzione era dunque indubbiamente diretta contro il debitore inserito nel registro di commercio. Ora tale esecuzione per il disposto categorico dell'art. 39 della Legge E. e F. non poteva essere proseguita altrimenti che in via di fallimento. Le sole eccezioni che la legge conosce a tale riguardo sono quelle stabilite dai successivi art. 41-43. All'infuori di questi casi il disposto dell'art. 39 e di stretta osservanza motivo per il quale l'art. 38 confida agli ufficiali esecutori di xxv, 1. - 1899 35 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- determinare quale specie di esecuzione si debba applicare. E dunque infondata l'affermazione del ricorrente che ciascun creditore sia libero di procedere nel modo che più gli aggrada. La procedura da seguirsi è fissata dall'ufficiale esecutore in conformità di legge, e questa all'art. 39 stabilisce che « quando il debitore è inserito nel registro di commercio in una delle qualità sottoindicate » (fra le quali quella occupata nel caso concreto dal debitore Antonini), l'esecuzione debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessuna distinzione a riguardo della natura del debito, tanto se si tratta di un debito personale che di un debito sociale. È chiaro del resto che solo in tal modo si poteva raggiungere quella parità di trattamento voluta dalla legge in favore delle persone che vantano dei erediti verso uno dei debitori indicati all'art. 39. Imperocché se fosse lecito al creditore, o all'ufficiale esecutore, di procedere a loro beneplacito, in via di pegno o in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi, che vantano essi pure dei erediti, di salvaguardare i loro diritti di fronte al primo creditore procedente, sia per la difficoltà di aver conoscenza delle esecuzioni in corso sia perché spesso volte, il loro titolo di eredito non essendo ancora liquido, sarebbe loro impossibile di proseguire eventualmente l'esecuzione. Il pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque regolare. E tale irregolarità era tale, stante il testo categorico dell'art. 39, che l'autorità di vigilanza avrebbe potuto intervenire anche d'ufficio, senza attendere reclami. Ciò posto, non è esatto di esaminare se il ricorso sia stato inoltrato in tempo utile o meno, e se i ricorrenti erano o meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione del pignoramento in favore della Banca Credito Ticinese si impone da sé, indipendentemente dalla questione di sapere se i termini prescritti dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. II, 17). Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: Il ricorso della Banca Credito Ticinese è respinto. und Konkurskammer. N. 107. 107. Sentenza dei 28 ottobre 1899 nella causa Donati-Zanetti. Applicabilità dell'art. 109 o dell'art. 107 L. E. e F. '1 527 10 La ricorrente è figlia della signora Marianna Zanetti-Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiasco e dalla Banca popolare di Bellinzona in pagamento di una somma complessiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati pignorati alla debitrice, nella sua abitazione a Bironico diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendicati dalla ricorrente come sua proprietà. Ma tale pretesa non venne riconosciuta dai creditori, perché l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti fissava alla rivendicante un termine di 10 giorni per far valere le sue ragioni in giudizio (art. 107 della Legge E. e F.). La ricorrente ricorse contro questo provvedimento dell'ufficio all'autorità di vigilanza adducendo: che in virtù di un atto notarile 3 settembre

1898 era divenuta proprietaria di tutta la sostanza stabile, mobile e di altra natura della signora Regli-Zanetti; che essa era nel pieno e completo godimento delle cose acquisite; che dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e le ragioni di proprietaria e padrona; che di conseguenza non toccava a lei ma bensì ai eredi procedenti di farsi attori, in applicazione di quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge K e F. A prova di queste asserzioni la ricorrente produceva l'atto notoriale 3 settembre 1898, nel quale è detto che la vedova Regli-Zanetti, trovandosi in età avanzata e in condizioni da non poter più continuare la gestione della propria sostanza, vende e cede coll' immediata traslazione di possesso e proprietà di diritto e di fatto alla propria figlia Carmela Zanetti, moglie del signor Gius. Donati, tutta la propria sostanza mobile, stabile e di altra natura (meno alcuni beni di mappa) contro l'obbligo dell'acquirente di assolversi il pagamento delle ipoteche gravanti sopra la sostanza medesima, ascendenti all'incirca al prezzo reperibile dei beni ceduti. 20 Malgrado tale documento, le istanze cantonali di vigi-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.